

**Breve Guida alle
Soluzioni Assicurative**

Luglio 2007



Indice

Il presente lavoro è frutto di una azione affidata all'Associazione "Oltre noi... la Vita" all'interno di un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e denominato "Dal dopo di noi al durante noi".

L'Associazione "Oltre noi... la Vita" si propone con il presente lavoro di favorire una migliore conoscenza degli strumenti assicurativi che possono essere utilizzati nell'ambito di progetti di vita autonoma per un soggetto con disabilità.

Questo sussidio, realizzato dalla Commissione Economica, costituita da esperti della Associazione "Volontari di Oltre noi... la vita", è quindi rivolto essenzialmente alle famiglie che si rivolgono all'Associazione ed ai partecipanti ai Corsi per la tutela giuridica realizzati da "Oltre noi... la Vita".

Il presente lavoro, senza alcuna pretesa di esaustività, si basa sulle norme vigenti e le informazioni possedute alla data della stampa, intende esclusivamente fornire informazioni di carattere generale senza contenere alcuna raccomandazione relativamente a specifici prodotti finanziari o assicurativi, servizi o intermediari. In nessun caso potrà essere utilizzato per proporre prodotti o servizi di qualsiasi genere.

Le riproduzioni, anche parziali, non ad uso personale, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Associazione "Oltre noi... la Vita - ONLUS®"

<i>Premessa</i>	5
<i>1. Gli obiettivi e le incertezze</i>	6
<i>2. Gli strumenti di protezione</i>	7
<i>2.1 Specificità dei prodotti assicurativi</i>	9
<i>3. Quanto costa un'assicurazione sulla vita</i>	10
<i>4. Altri tipi di polizze vita</i>	11
<i>5. Le polizze vita come investimento</i>	13
<i>6. Le polizze di rendita vitalizia</i>	14
<i>7. Come si determina la rendita</i>	16
<i>7.1 Il regime fiscale delle rendite</i>	17
<i>Glossario</i>	19

Quali vantaggi possono offrire i prodotti assicurativi alle famiglie di un disabile ?

A chi conviene stipulare un'assicurazione sulla vita ?

E' meglio una rendita finanziaria o una rendita assicurativa ?

In queste poche domande si ritrovano i molti dubbi delle famiglie dei disabili sulle polizze assicurative. Le assicurazioni sono in grado, e in che modo, di rispondere alle loro esigenze ?

Nell'ambito delle soluzioni volte a garantire la destinazione di un patrimonio al sostegno della qualità della vita di un figlio disabile, le assicurazioni sulla vita, contratti di assai lunga tradizione ma non sempre ben conosciuti nelle loro reali peculiarità, meritano effettivamente un'attenzione particolare.

In queste note cercheremo di dare alcune informazioni di base utili a comprendere le soluzioni offerte dalle compagnie di assicurazioni alla generalità dei clienti e ad utilizzarle correttamente nel contesto di un progetto familiare incentrato su un soggetto da tutelare.

1. Gli obiettivi e le incertezze

La famiglia persegue l'obiettivo di garantire al disabile un futuro economicamente tranquillo. A questo fine opera spesso con **strumenti finanziari, e a volte anche assicurativi, di accumulo**, che prevedono versamenti periodici per un determinato periodo di tempo. Si vuole "mettere da parte" un capitale che un domani possa erogare un flusso di pagamenti periodici sufficiente per conservare il tenore di vita del disabile nel tempo.

Nel preoccuparsi di ciò che servirà, non si devono dimenticare gli imprevisti che potrebbero rendere più difficile o addirittura impossibile il raggiungimento degli obiettivi:

- **l'incertezza legata al rendimento degli investimenti effettuati**, che può essere attenuata con un'accurata diversificazione degli strumenti finanziari (scegliere un unico prodotto, emittente o titolo può riservare dolorose sorprese);
- **l'incertezza legata alla capacità di produrre reddito**, che richiede per certo soluzioni di tipo **assicurativo**. Purtroppo le malattie, soprattutto in età avanzata, o gli infortuni possono costringere a modificare i programmi di risparmio e consumo sottraendo risorse all'accumulo per il disabile: se poi dovesse intervenire la morte del genitore si interromperebbe qualsiasi sviluppo economico.

Gli strumenti assicurativi, soprattutto se utilizzati fin dai primi momenti in cui si imposta il programma economico di vita per il disabile, consentono una adeguata copertura agli imprevisti della vita dei genitori permettendo di affrontarli con maggiore serenità e di garantire la realizzazione dei programmi economici impostati dalla famiglia a favore del disabile.

2. Gli strumenti di protezione

Sono principalmente due le famiglie di polizze che offrono una copertura contro il rischio che un evento infausto interrompa traumaticamente il progetto impostato: le polizze **temporanee** (caso morte e caso invalidità) e le polizze **a vita intera** (caso morte o di assistenza).

Tutte le principali Compagnie assicurative che esercitano il ramo vita offrono polizze temporanee e a vita intera. Il soggetto assicurato deve essere il familiare produttore di reddito, mentre beneficiari saranno gli eredi, e in particolare il soggetto da tutelare. Le garanzie contro gli infortuni e le malattie appartengono invece al ramo danni.

- a) Le polizze **temporanee**, distinguibili in:
- polizze vita temporanee caso morte
 - polizze temporanee in caso di invalidità da infortunio e/o malattia.

Contro il pagamento *di un premio unico* o di più premi ricorrenti, hanno lo scopo di tutelare per un periodo definito (da cui il termine "temporanee") la situazione economica della famiglia mettendo a disposizione un capitale in caso di scomparsa o di sopravvenuta invalidità del produttore di reddito, in particolare quando l'accumulazione delle risorse familiari sia appena iniziata e/o sia stato contratto un mutuo, o altri debiti anche legati ad attività professionali o imprenditoriali.

Nel valutare questa soluzione va tenuto presente che i premi pagati sono **a fondo perduto** (se l'evento morte o invalidità non si verifica nel periodo di copertura, nulla è più dovuto dalla compagnia assicurativa).

- Questo genere di polizze può presentare alcune varianti e clausole particolari, fra cui si possono segnalare:
- le clausole cosiddette "Dread Disease", che comportano una maggiorazione del capitale liquidato in caso di determinate malattie;
 - un capitale assicurato decrescente nel tempo.

b) Le polizze caso morte a vita intera (a premio unico o premio ricorrente) hanno lo scopo di offrire una copertura per il caso morte che renderà disponibile, al di fuori dell'asse ereditario, un capitale per il disabile, eventualmente convertibile in rendita, solo nel delicato momento della morte di uno dei genitori (in qualsiasi momento questa avvenga), capitale che viene a rappresentare un elemento chiave del piano di risparmio finalizzato al progetto di vita individuale.

Fin da subito comunque queste polizze garantiscono, in caso di morte del genitore, **un capitale aggiuntivo rilevante**, mentre con un qualsiasi investimento finanziario non si potrà contare che sul montante dei versamenti fino a quel momento effettuati.

Il capitale assicurato è inferiore - a parità di condizioni di premio, durata ed età - rispetto alle polizze temporanee, ma, a differenza di queste, il rischio è coperto "per tutta la vita" ("a vita intera") e non per un periodo limitato. Qualora venisse meno l'esigenza di copertura, il capitale assicurato da una polizza vita intera è riscattabile (con penalizzazioni variabili, e trascorsi da uno a tre anni dalla decorrenza a seconda dei prodotti) e pertanto le risorse investite restano comunque nella disponibilità del contraente finché vive, anche se ne è stato designato il beneficiario per il caso di morte (che comunque può essere cambiato in qualsiasi momento). I premi pagati, in conclusione, per una parte coprono il rischio di morte e per un'altra rappresentano una forma di investimento.

c) Le polizze di **assistenza a vita intera**, cosiddette Long Term Care (LTC), hanno lo scopo di garantire una rendita al genitore del disabile nel momento in cui malauguratamente sia colpito da un'invalidità permanente da infortunio o da malattia, in modo da non sottrarre risorse economiche al disabile per le necessità dei genitori. Questa copertura dà una tutela al genitore consentendogli di ricevere una rendita prestabilita dal momento in cui perda l'autosufficienza, vale a dire la capacità di svolgere le normali azioni della vita quotidiana (le condizioni di contratto precisano che cosa si deve intendere per condizione di non autosufficienza). Il costo di queste polizze dipende dall'età, dal sesso e dallo stato di salute.

2.1 Specificità dei prodotti assicurativi

Abbiamo visto che la principale specificità dei prodotti assicurativi nella fase di accumulazione delle risorse per il futuro risiede nella copertura del rischio di morte dell'assicurato (genitore produttore di reddito), cioè nel mettere a disposizione nel caso dell'infausto evento un capitale aggiuntivo. Va notato che tale capitale aggiuntivo è **esente da ogni imposizione fiscale e al di fuori dell'asse ereditario**:

- esente da ogni imposizione fiscale, nel senso che i capitali corrisposti in caso di morte non scontano l'ordinaria imposizione sui redditi degli investimenti finanziari e non sono assoggettate all'imposta sulle successioni;
- al di fuori dell'asse ereditario, nel senso che i capitali rivenienti da una polizza vita pervengono al beneficiario designato per diritto proprio e non per successione; pertanto non devono essere presi in considerazione per i calcoli relativi alle quote di legittima. I premi pagati rappresentano di fatto una forma di donazione a favore del beneficiario dell'assicurazione; tuttavia, nel caso dei premi ricorrenti una consolidata giurisprudenza esclude che si debbano prendere in considerazione in sede successoria: più esposto a contestazioni da parte degli altri eredi legittimi è il caso del premio unico, specialmente se risulta versato in tempi prossimi al decesso.

Inoltre, può essere opportuno precisare che i capitali rivenienti da una polizza vita non sono **né pignorabili né sequestrabili**, ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, vale a dire che gli eventuali creditori del contraente - per esempio i fornitori, in caso di attività commerciale o professionale, o la banca che abbia concesso un mutuo, o altri - non potranno rivalersi su tale attivo.

Infine, i premi pagati per assicurare il rischio di morte, invalidità non inferiore al 5% e non autosufficienza consentono una **detrazione d'imposta** del 19%, per un importo dei premi complessivamente non superiore nell'anno a 1291,14 euro (nel caso delle polizze diverse dalle temporanee, non sarà quindi detraibile l'intero premio ma soltanto la componente relativa al rischio morte e invalidità).

3. Quanto costa un'assicurazione sulla vita

L'assicurazione per il caso di morte ha costi crescenti, ovviamente, al crescere dell'età dell'assicurato, e oltre un certo limite non viene normalmente offerta dalle compagnie, almeno nella forma temporanea; inoltre presuppone comunque accertamenti, anche soltanto tramite questionari, sullo stato di salute dell'assicurato. E' quindi molto importante che venga presa in considerazione in età relativamente giovane, all'inizio del percorso di accumulazione delle risorse che è destinata a proteggere.

Il premio richiesto a parità di capitale assicurato cresce molto rapidamente in funzione dell'età. Volendo indicare degli ordini di grandezza puramente orientativi, per assicurare un capitale costante di 100.000 euro con una durata decennale del pagamento premi, ad un quarantenne di sesso maschile dovrebbero bastare poche centinaia di euro, ma un cinquantenne dovrà spendere più del doppio e un sessantenne anche sette volte tanto.

Per quanto riguarda lo stato di salute, va considerato che le compagnie di assicurazione richiedono in ogni caso una serie di dichiarazioni all'assicurato e, in funzione di determinati limiti di età e di importo, anche accertamenti medici più o meno estesi.

In presenza di problemi di salute rilevanti, la compagnia potrebbe essere costretta ad imporre il pagamento di sovrappremi anche consistenti o addirittura rifiutare l'assicurazione.

4. Altri tipi di polizze vita

Esiste una terza famiglia di polizze che offre una copertura del caso morte: si tratta delle cosiddette polizze **miste**, anch'esse a premi unici o a premi ricorrenti, in cui il capitale viene corrisposto alla morte dell'assicurato oppure al termine del periodo di assicurazione se questi è in vita.

Le polizze miste offrono, a parità di condizioni, un capitale assicurato più contenuto rispetto alle formule a vita intera, e prevedono appunto una durata predeterminata, trascorsa la quale il capitale viene corrisposto al beneficiario (in questo caso scontando l'imposizione fiscale sui rendimenti finanziari), e nella situazione che consideriamo questo risultato potrebbe facilmente non essere quello desiderato.

Normalmente, peraltro, è prevista la possibilità di differire l'incasso del capitale lasciandolo in gestione alla compagnia: ma se questa è l'intenzione sin dall'inizio è appunto preferibile scegliere la formula a vita intera.

Sul mercato sono diffuse anche polizze vita che rispondono ad **esigenze diverse** da quella della copertura del caso morte del produttore di reddito (si parla appunto di **polizze "caso vita"**, ad esempio la polizza di rendita differita). Deve essere chiaro che questi prodotti, anche se assicurativi, sono sostanzialmente analoghi ad un normale piano di accumulo in strumenti finanziari, come ad esempio un piano di versamento in fondi di investimento. Rimangono valide le specificità dei prodotti assicurativi ricordate sopra (non concorrenza all'asse ereditario, impignorabilità e inesquestrabilità), ma in caso di decesso non sarà possibile contare su un capitale significativamente maggiore dell'importo sino a quel momento accumulato coi versamenti. Va inoltre precisato che normalmente l'interruzione del pagamento premi comporta una penalizzazione che è assente nel caso di piani puramente finanziari.

Si tratta delle seguenti famiglie di prodotti:

- a) polizze di **rendita differita** o **capitale differito**, in cui il capitale o la rendita vengono corrisposti se l'assicurato è in vita (in caso di decesso viene invece restituito il montante dei premi pagati: è la cosiddetta controassicurazione);

- b) **forme o piani individuali pensionistici**, che godono, a certe condizioni, della detraibilità dei premi pagati in funzione delle loro finalità previdenziali, che d'altra parte comportano una notevole rigidità (la durata ad esempio è vincolata al raggiungimento dei requisiti pensionistici pubblici). Sono quindi soluzioni che rispondono ai bisogni previdenziali del genitore contraente (esistono in effetti diversi strumenti per costruirsi una pensione integrativa ma non rientrano nell'oggetto di questa guida).
- c) polizze cosiddette **Index Linked** e **Unit Linked**, il cui rendimento è legato all'andamento di uno o più mercati finanziari, eventualmente (ma non necessariamente) con garanzia della restituzione almeno del capitale versato ma senza consolidamento delle rivalutazioni annuali; queste polizze sono state recentemente tra le più pubblicizzate ed è possibile che siano le prime ad essere proposte da intermediari meno attenti alle problematiche specifiche del singolo cliente;
- d) polizze di **capitalizzazione**, in cui a fronte dei premi pagati viene corrisposto un capitale rivalutato ad una scadenza convenuta (si tratta quindi di un'operazione puramente finanziaria, anche se conclusa con una compagnia di assicurazione).

Spesso, ma non sempre, queste formule sono accompagnate da alcune garanzie assicurative accessorie - per esempio, una maggiorazione in caso di decesso (normalmente modestissima, non superiore all'1%) del capitale accumulato coi versamenti - che prodotti puramente finanziari non presentano. Ma, come già accennato, queste soluzioni non possono comunque rispondere all'esigenza di garantire sin dall'inizio del piano di risparmio un significativo capitale aggiuntivo nel caso di un evento luttuoso che interrompa l'accumulazione delle risorse per il futuro. Ovviamente, le somme spettanti ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato a fronte di questi tipi di polizza - che rimangono esenti da ogni imposizione fiscale - verranno ad integrare le risorse disponibili, così come accade per l'eventuale reversibilità della pensione.

5. Le polizze vita come investimento

Nei paragrafi precedenti è stata sottolineata l'importanza della copertura del rischio di morte. Ma le polizze vita - con l'ovvia eccezione delle temporanee, che infatti sono anche note come polizze di "puro rischio" - hanno anche una significativa componente di investimento. Nel confrontarle con altre forme di impiego, ed anche nel confrontare offerte analoghe di diverse compagnie, vanno tenuti presenti in particolare gli elementi che seguono:

- i costi diretti applicati ai premi versati (i cosiddetti "caricamenti" percentuali, oltre ad eventuali spese fisse per versamento); si tratta di costi di distribuzione che sono trattenuti dalla compagnia e che riducono l'importo disponibile per l'investimento finanziario e la copertura del rischio (sui premi delle polizze sottoscritte prima del 2001 grava anche un'imposta del 2,5%);
- la presenza di un eventuale tasso minimo garantito di rivalutazione del capitale;
- la partecipazione dell'assicurato al rendimento degli investimenti effettuati dalla compagnia a fronte delle cosiddette riserve matematiche: normalmente il capitale assicurato si rivaluta in funzione di tale rendimento, al netto però dei costi trattenuti dalla compagnia (e stabiliti in una percentuale del rendimento stesso, oppure in un tasso predefinito, ad esempio l'1% annuo);
- le possibilità di riscatto prima della scadenza e le eventuali penalizzazioni, oltre che la possibilità di sospendere e riprendere il pagamento dei premi (in molte polizze a premi ricorrenti, se non vengono pagate almeno tre annualità nulla è dovuto dalla compagnia); pur esistendo formule dotate di buona flessibilità, in generale una polizza assicurativa deve essere vista come un'operazione di medio periodo.

Il capitale disponibile a scadenza dipende dal capitale iniziale e dalle rivalutazioni successive, sulle quali si possono soltanto fare ipotesi: in merito alla costruzione dei preventivi esistono anche regole fissate dall'Autorità di Vigilanza sulle assicurazioni, l'ISVAP. Vale in quest'ambito l'avvertenza banale, ma a volte trascurata, che i rendimenti passati non rappresentano mai una garanzia per il futuro.

Le compagnie sono soggette a requisiti di solvibilità, limiti e controlli che rappresentano una protezione per gli assicurati, e investono professionalmente

sui mercati mobiliari, azionari e obbligazionari: il rendimento delle riserve dipende nel medio periodo dall'andamento dei mercati e dall'abilità della gestione, allo stesso modo di quello dei fondi comuni di investimento. Gli autentici elementi distintivi delle polizze vita rispetto ad altre forme di risparmio gestito sono rappresentati dalla garanzia del capitale assicurato iniziale, dall'eventuale tasso minimo garantito e dal consolidamento dei risultati annuali (quest'ultimo tipico delle cosiddette gestioni speciali, dove i risultati della gestione in ciascun anno vengono definitivamente acquisiti dal cliente): dove manchino, si è in presenza di operazioni spiccatamente finanziarie.

6. Le polizze di rendita vitalizia

Il capitale, ottenuto dalle coperture assicurative in caso di morte, da una polizza caso vita venuta a scadenza o riscattata, o da altre forme di accumulo anche non assicurative, può essere convertito dalla compagnia di assicurazione in una **rendita vitalizia**. Si tratta di una soluzione di notevole interesse, disponibile da moltissimi anni e tuttavia ancora relativamente poco considerata e poco utilizzata. La costituzione di una rendita vitalizia consente una facile gestione delle risorse accumulate e libera i familiari, il tutore o l'amministratore di sostegno dalla necessità di individuare lo strumento finanziario più adeguato per alimentare regolarmente il conto corrente del soggetto da tutelare.

La conversione in rendita di un capitale dal punto di vista delle compagnie di assicurazione non esprime un semplice tasso di interesse: l'età del beneficiario all'inizio dell'erogazione è l'elemento critico che condiziona l'importo della rendita. Le donne inoltre, essendo statisticamente più longeve, ricevono meno degli uomini a parità di età. Se per soggetti giovani sono necessarie cifre decisamente consistenti, per soggetti anziani queste diminuiscono anche significativamente. Per i soggetti la cui disabilità (se insorta entro una determinata età) riduca statisticamente le aspettative medie di vita, esiste la possibilità di chiedere il riconoscimento di un'età "contrattuale" più elevata di quella anagrafica e quindi di un importo periodico più elevato, anche in misura consistente.

I vantaggi della rendita vitalizia sono così sintetizzabili:

- a) la somma stabilita, soggetta normalmente a rivalutazione annuale in base al rendimento delle riserve create dalla compagnia di assicurazione, sarà disponibile vita natural durante. Questo evita al singolo (o al suo amministratore) di dover effettuare troppo incerte valutazioni circa quanto possa essere consumato e quanto debba essere reinvestito dei frutti periodici in modo da non intaccare il capitale ed "averne abbastanza" per tutto il periodo. A mettere a disposizione la somma periodica per tutto il tempo necessario penserà la compagnia, vale a dire un ente che deve rispettare precisi requisiti di solvibilità ed è soggetto alla vigilanza di autorità specializzate;
- b) la rendita non richiede particolari attività di amministrazione (a differenza dei patrimoni mobiliari e soprattutto immobiliari!), salvo il normale rendiconto delle modalità con cui è stata spesa, nei casi e nei termini in cui viene richiesto al tutore o amministratore di sostegno.

L'erogazione della rendita cessa normalmente al decesso del beneficiario e in questo senso il capitale viene conferito "a fondo perduto"; tuttavia è possibile stipulare una **contro-assicurazione (rendita contro-assicurata)**, cioè disporre che il capitale residuo al momento del decesso del beneficiario venga pagato ad un altro soggetto (ad esempio, ma non solo, agli eredi legittimi del contraente). E' possibile anche la reversibilità su un altro soggetto, oppure ancora garantirne l'erogazione per i primi 5 o 10 anni indipendentemente dall'esistenza in vita del beneficiario. Com'è ovvio, tali clausole riducono l'importo della rendita erogabile, a parità di altre condizioni, e vanno attivate soltanto se le circostanze lo richiedono. In particolare, la contro-assicurazione incide relativamente poco sull'importo della rendita, mentre molto più limitante è la reversibilità soprattutto quando la differenza di età tra le persone assicurate sia elevata (la reversibilità non ha in effetti una logica nel caso si eroghi una rendita a favore di un disabile, in quanto la famiglia di origine è meglio tutelata dalla contro assicurazione).

7. Come si determina la rendita

Come è stato precisato, a parità di capitale, l'importo periodico erogato dipende dall'età del beneficiario all'inizio dell'erogazione e, in certi casi, dalle conseguenze del suo handicap sulle aspettative di vita. Le compagnie di assicurazione rivedono regolarmente i coefficienti di conversione in funzione dell'evoluzione demografica generale e tendono a non impegnarsi oggi sulle prospettive di vita media che si registreranno magari fra vent'anni alla scadenza di una polizza: l'importo della rendita che corrisponderà ad un dato capitale accumulato spesso non è quindi esattamente predeterminabile quando si inizia l'accumulazione delle risorse. D'altra parte in un lungo periodo di tempo vi è comunque incertezza sui rendimenti ottenibili da qualsiasi strumento finanziario e sul potere d'acquisto effettivo del capitale maturato a scadenza: il piano di accumulazione deve necessariamente essere periodicamente rivisto alla luce degli sviluppi che intervengono (fra i quali va appunto anche considerata l'evoluzione dei coefficienti di conversione in rendita).

Quando un capitale è già disponibile si potrà ottenere da una compagnia un preventivo personalizzato per l'erogazione di una **rendita immediata** sulla base dei coefficienti di conversione in vigore al momento. Ovviamente più complessa, per la necessità di valutazioni ed accertamenti medici, è la procedura nel caso sopra ricordato di alterazione delle tabelle ordinarie in presenza di situazioni cliniche particolari.

Va considerato che gli importi necessari per garantire rendite di importo apprezzabile sono abbastanza consistenti, dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro (in buona sostanza, l'equivalente di un appartamento in una grande città). A titolo puramente orientativo, un sessantacinquenne di sesso maschile, ad esempio, per assicurarsi una rendita annua di 12.000 euro, deve attualmente impiegare un capitale vicino ai 200.000 euro. Per una donna di 60 anni, invece, l'importo sale oltre i 250.000 euro. Al di sotto di una certa cifra accumulata, quindi, la somma ritraibile è poco significativa e le stesse compagnie impongono un minimo all'importo erogabile in forma di rendita (alcune migliaia di euro all'anno).

Specularmente a quanto illustrato a proposito delle temporanee caso morte, l'effetto dell'età sui coefficienti di conversione e quindi sull'importo della rendita

annua è certamente rilevante. Sempre a titolo puramente orientativo, l'ordine di grandezza di questo effetto in funzione dell'età di accesso alla prestazione è stimabile in via approssimata in queste proporzioni, a parità di capitale:

65 anni rendita annua di 12.000 euro
60 anni - 14% circa (10.300)
55 anni - 25% circa (9.000)
50 anni - 32% circa (8.150)

Si comprende quindi anche la rilevanza e delicatezza del processo di "invecchiamento artificioso" al quale si è accennato in precedenza, e la necessità di acquisire e confrontare preventivi personalizzati e comprensivi dell'incidenza delle spese di acquisizione, gestione e intermediazione.

L'opzione di conversione del capitale in rendita dovrebbe quindi essere esercitata al momento opportuno da una persona che sia in condizioni di decidere (e se in quel momento il contraente non ci fosse più, non potrà che essere il tutore o l'amministratore di sostegno) e possa anche seguire la pratica qualora siano necessari accertamenti medici per il riconoscimento di una rendita maggiorata che tenga conto delle particolari condizioni del soggetto, come ricordato sopra. Potrà allora anche essere valutata l'opportunità di poter disporre comunque di una parte del maturato in forma di capitale, per esempio per far fronte a spese non ricorrenti. La polizza di rendita garantisce infatti un flusso regolare di pagamenti periodici ma non è pensata per fare fronte ad imprevisti.

7.1 Il regime fiscale delle rendite

Dal punto di vista fiscale, è molto importante notare la distinzione tra le rendite aventi funzione previdenziale e tutte le altre (comprese quelle, comunemente note come "vitalizi", erogate da soggetti diversi dalle compagnie di assicurazione, ad esempio da un privato come corrispettivo di una compravendita immobiliare).

Si definiscono rendite aventi funzione previdenziale le rendite derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati (a partire dal 1° gennaio 2001) con imprese di assicurazione autorizzate dall'Isvap, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

Queste rendite "previdenziali" sono attualmente (novembre 2006) soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5% applicata però non sull'intera somma erogata ma sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (calcolata cioè con rendimento finanziario nullo). Semplificando, vengono tassati (con l'aliquota secca del 12,5%) soltanto i redditi (gli "interessi", se si vuole) del capitale utilizzato per costituire la rendita. Nel caso delle rendite costituite in seguito a piani previdenziali integrativi fiscalmente agevolati, inoltre, occorrerà tenere conto anche dei contributi dedotti negli anni dall'imponibile. Sarà comunque la stessa compagnia di assicurazione a calcolare e versare l'imposta sostitutiva in questione: il beneficiario non è tenuto ad alcun adempimento.

Tutte le altre rendite vitalizie, comprese le "vecchie" rendite assicurative dei contratti sino al 2000, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e pertanto concorrono (anche se soltanto in parte) al reddito complessivo del beneficiario con tutte le conseguenze che ne derivano.

Dal punto di vista dell'accesso alle prestazioni sociali, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, che non entrano a far parte del reddito complessivo imponibile, possono rientrare in gioco in quanto prodotti da un patrimonio mobiliare (come nel caso dei titoli di Stato), che deve essere dichiarato in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità. Nel caso delle rendite assicurative, il beneficiario non è proprietario del patrimonio che le produce ma titolare di un credito nei confronti della compagnia di assicurazione. Le disposizioni relative ai requisiti di accesso sono diverse a seconda delle prestazioni e dell'ambito territoriale e devono quindi essere esaminate caso per caso.

Assicurato

è il soggetto sulla vita del quale è stipulata la polizza.

Beneficiario

è il soggetto a favore del quale vengono corrisposte le somme assicurate (il capitale o la rendita).

Capitale Assicurato

è l'importo, proporzionale ai premi pagati, che la compagnia si impegna a corrispondere all'assicurato al verificarsi dell'evento.

Contraente

è colui che stipula la polizza e si impegna a pagare il premio. Può coincidere con l'assicurato (e anche con il beneficiario) ma può anche essere un soggetto diverso.

Gestione Speciale (o Gestione Separata)

un fondo interno, separato dalle altre attività della compagnia e con una propria rendicontazione periodica, investito in modo diversificato, il cui rendimento è alla base della rivalutazione delle prestazioni di polizza.

Polizza

è il contratto fra la compagnia di assicurazione e il cliente.

Premio

importo che l'assicurato paga per una polizza. Se il versamento è uno solo al momento di concludere il contratto, si parla di premio unico, se invece si versa per più annualità si parla di premio ricorrente.

Riserve Matematiche

quota del premio vita accantonata dalla compagnia per fare fronte agli impegni di polizza e investita in modo diversificato, nei limiti previsti dalla normativa di settore.

**Associazione
OLTRE NOI... LA VITA - ONLUS**

Registro Regionale del Volontariato Fg.515 n.2055

Soci promotori

Associazione AIAS Milano

Associazione ANFFAS Milano

Associazione Volontari di "Oltre noi... la vita"

Fondazione Don Carlo Gnocchi

Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Segreteria

Via Curtatone, 6 - 20122 Milano

Tel. 02 55012198 - Fax 02 54139302

www.oltrenoilavita.it - e-mail: info@oltrenoilavita.it

C.F. 97116680154 - P. IVA 12739450158